

Prospettive internazionali sull'impiego del mezzo radiotelevisivo e minoranze linguistiche nazionali

*Francesco Salerno**

Sommario

1. Premessa. – 2. Il quadro normativo generale di tutela delle minoranze nazionali. – 3. L'obbligo internazionale di promuovere l'impiego del mezzo radiotelevisivo da parte delle minoranze nazionali e la competenza in proposito assegnata alle Regioni. – 4. L'insufficiente azione regionale al riguardo.

1. Premessa

Una caratteristica fondamentale del sistema radiotelevisivo di un ordinamento democratico è la possibilità di garantirne l'assetto pluralista avendo riguardo sia al diritto di privati di dotarsi – a date condizioni – di un simile strumento, sia alla necessità di garantire comunque l'accesso a coloro che non abbiano i mezzi per farlo. Ove venisse a mancare un tale supporto, si rischierebbe evidentemente di rendere scarsamente effettivo lo stesso connotato pluralista dell'ordinamento. Tale considerazione è fortemente avvertita per l'assetto multipartitico e le competizioni elettorali onde offrire opportunità di partecipazione a tutte le formazioni politiche. Minore attenzione è stata volta verso altre espressioni “organizzate” della società civile che la Costituzione italiana non solo legittima ma considera connaturate alla stessa essenza pluralista del sistema giuridico. Ne sono senza dubbio espressione significativa le minoranze nazionali la cui “tutela e promozione” è disposta dall'art. 6 Cost. Secondo la Corte costituzionale, “la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale

(*) *Professore ordinario di Diritto Internazionale, Università di Ferrara.*

della nozione costituzionale di minoranza etnica, al punto da indurre il costituente a definire quest'ultima quale 'minoranza linguistica'" (1). Ma per queste formazioni sociali l'opportunità di disporre o di accedere ad un "media" per esprimersi direttamente nella propria lingua diventa indispensabile non solo quale contributo alla ricchezza culturale collettiva della comunità nazionale, quanto soprattutto per conservare quella identità culturale che è la stessa ragione del loro esistere.

Analoga considerazione emerge in relazione alla disciplina internazionale di tutela delle minoranze (2), finalizzata ad assicurare quei valori identitari di un gruppo minoritario che, pur discendenti da una libera opzione individuale, sono effettivi in quanto "vissuti" in una dimensione collettiva ovvero in ragione della capacità del gruppo "to maintain its culture, language or religion" (3).

In tale prospettiva la disciplina sul diritto delle minoranze nazionali di accedere al mezzo radiotelevisivo costituisce parte integrante della normativa che sul piano nazionale e soprattutto internazionale valorizza il diritto delle stesse minoranze a preservare la propria identità culturale. Diventa allora utile valutare in che misura la disciplina italiana relativa al sistema radiotelevisivo tenga conto delle regole internazionali in materia ovvero rispetti gli obblighi internazionali dello Stato in base a quanto ora dispone il novellato art. 117, 1° comma, Cost.

La verifica presenta anche profili di interesse generale, per valutare il grado di incidenza delle regole internazionali su una materia che senza dubbio è di rilevanza costituzionale; nel contempo, proprio la necessità di preservare un nucleo essenziale di sovranità "costituzionale" dello Stato nell'applicazione di tale

(1) Sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, in *Riv. dir. int.*, 1992, p. 797.

(2) *Infra*, par. 2

(3) Human Rights Committee, *General Comment No. 23: The Rights of minorities* (Art. 27), CCPR/C/21Rev.1/Add. 5, 8 aprile 1994, par. 6.2, riprodotto in *Human Rights Law Journal*, 1993, p. 54 ss.; vedi anche la raccomandazione n. 1255 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1995, reperibile sul sito <http://assembly.coe.int>.

normativa internazionale fa sì che questa normalmente si limiti ad enunciare un obbligo di natura promozionale, lasciando ampi margini di “autovalutazione” da parte dello Stato senza con ciò perdere la propria valenza precettiva. In un sistema politicamente decentrato quale l’ordinamento regionale italiano va verificato il grado di sensibilità che al riguardo hanno mostrato legislatore nazionale e regionale, potendosi evincere utili indicazioni anche per una riflessione di ordine generale circa il criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di attuazione di regole internazionali a contenuto promozionale.

2. Il quadro normativo generale di tutela delle minoranze nazionali

La tutela internazionale delle minoranze nazionali è sancita in vari atti internazionali di cui l’Italia è parte. Tra i più significativi merita ricordare l’art. 27 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, in base al quale gli individui appartenenti a minoranze nazionali “non possono essere privati del diritto di avere, in comune con gli altri membri del proprio gruppo, una vita culturale propria” ⁽⁴⁾. Un’analoga disposizione è contenuta nell’art. 3, par. 2 della Convenzione-quadro ⁽⁵⁾ del Consiglio d’Europa del 2 febbraio 1995 per la tutela delle minoranze nazionali, attualmente in vigore per 34 paesi. Vi è una certa tendenza a configurare un obbligo di diritto internazionale generale, corroborata dalla risoluzione dell’Assemblea generale n. 47/135 del 18 dicembre 1992, riguardante

(4) PENTASSUGLIA, *L’applicazione alle minoranze del Primo Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1995, p. 285 ss.

(5) MALINVERNI, *La Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales*, in *Revue suisse de droit international et européen*, 1995, p. 521 ss.

una “Dichiarazione sui diritti degli individui appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche” ⁽⁶⁾ e, in ambito OSCE, dalla Carta di Parigi adottata il 21 novembre 1990 (cui è seguita l’istituzione dell’Alto commissario per le minoranze nazionali). Questi atti vengono anche richiamati nella prassi statale alla stregua di regole generali ⁽⁷⁾, ma in quanto riferite a minoranze nazionali storicamente presenti nel territorio dello Stato ed anzi “radicate” culturalmente nel suo territorio. Ne sono normalmente esclusi, anche se suscettibili di rientrare in alcune norme pattizie (in specie nell’art. 27 del Patto), gli individui che appartengono a “gruppi minoritari” espressi da recenti fenomeni di immigrazione ⁽⁸⁾, a meno che i loro componenti non si siano saldati “geograficamente” con comunità già presenti sul territorio dello Stato (ad esempio, per gli ultimi immigrati albanesi che si sono aggiunti a due precedenti e ben datate ondate immigratorie).

L’Italia, parte del Patto come della Convenzione-quadro, ha adottato la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che detta le “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, includendovi espressamente (art. 2) le popolazioni “albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e... quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”. Senza voler considerare né se l’elenco sia correttamente esaustivo (manca il richiamo alla lingua romanza), né quali siano le (ulteriori) implicazioni che potrebbero derivare dalla differenza che la legge formula tra le prime minoranze etnico-culturali e le seconde solo culturali, la tutela predisposta opera indifferentemente per le une e le altre nel senso che lo Stato si impegna a promuovere e a valorizzare le “lingue” e le “culture” indicate (art. 1). La legge prefigura una

(6) In *Human Rights Law Journal*, 1993, p. 54 ss.

(7) Cfr. in proposito PECORARO, *La protezione internazionale delle minoranze*, Napoli, 2003, p. 207 ss.

(8) Per l’interpretazione estensiva dell’art. 27 cfr. Human Rights Committee, *General Comment No. 23: The Rights of minorities (Art. 27)*, cit., par. 5.1 e 5.2.

serie di principi in base ai quali dare attuazione alla garanzia costituzionale e internazionale di tutela dell'identità culturale dei gruppi minoritari.

Vi sono altre norme nazionali sulle minoranze, tra cui merita ricordare la legge statale 23 febbraio 2001, n. 38 a tutela specifica della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Il decreto presidenziale 2 maggio 2001, n. 345, ha quindi dato attuazione (art. 1, 1° e 2° comma), sia alla legge n. 482/1999 che a quella successiva n. 38/2001. È quest'ultima legge che denota una forte ispirazione internazionale. L'art. 2 precisa che la tutela ivi configurata si ispira, oltre che alla Convenzione-quadro, ai principi enunciati nella Carta europea per le lingue regionali o minoritarie adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, ma di cui l'Italia non è parte⁽⁹⁾. In modo specifico vengono richiamati i seguenti principi della Carta: “a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale; b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua; c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia; d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea”. In quanto tali principi siano “veicolari” della tutela di una minoranza culturale che compare tra quelle “riconosciute” dalla legge n. 482, va ad essi riconosciuta una capacità espansiva sull'intero sistema costituzionale italiano di tutela delle minoranze nazionali, non potendosi evidentemente ammettere che sussistano disparità di trattamento rispetto a comunità che in linea di principio dovrebbero godere di un trattamento paritario, fatte salve – evidentemente – quelle condizioni di maggior favore che dipendono da circostanze speciali come nel caso, del tutto

(9) La Carta è in vigore dal 1° marzo 1998 e vi aderiscono finora venti Stati: <http://conventions.coe.int.>; in questo stesso ambito è stata altresì adottata il 27 ottobre 2005 la Convenzione-quadro per la valorizzazione dell'eredità culturale, suscettibile di trovare applicazioni anche in relazione alle espressioni culturali minoritarie.

peculiare, dello Statuto di autonomia – anche linguistica – della Provincia di Bolzano. Le dettagliate e più favorevoli disposizioni che la Carta configura *in subiecta materia* costituiscono peraltro uno standard più elevato di obblighi internazionali vincolanti per l'Italia e dunque – se adeguatamente rispettate – determinano un trattamento più favorevole delle minoranze culturali nazionali suscettibile senz'altro di comprendere quello richiesto dai menzionati obblighi. Nel contempo le più analitiche (e più favorevoli) disposizioni contenute in trattati internazionali, in quanto idonee a determinare principi generali, sono suscettibili di operare in “osmosi” con la prescrizione costituzionale contenuta nell'art. 6 a tutela e “promozione” delle minoranze nazionali. La Corte costituzionale ha riconosciuto che, “al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione” (10). La Corte utilizza tale criterio anche rispetto a norme programmatiche internazionali (11), ad atti di *soft law* quali risoluzioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa o dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (12) ed anche a convenzioni internazionali non ancora in vigore per l'Italia (13) quale per l'appunto è la Carta europea sulle lingue regionali e minoritarie del 1992.

(10) Sentenza 22 ottobre 1999, n. 388, in *Riv. dir. int.*, 2000, p. 218.

(11) Sentenza 26 maggio 1995, n. 193, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1506.

(12) Cfr. sentenza 12 dicembre 1998, n. 399, in *Rivista*, 1999, p. 507. Nella sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, la Corte si richiama al Patto sui diritti civili e politici non ancora entrato in vigore ma suscettibile di esprimere, per il fatto di essere stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un valore “di criterio di interpretazione delle norme vigenti nell'ordinamento internazionale e delle norme di diritto interno proprie degli Stati appartenenti all'ONU” (in *Rivista*, 1992, p. 798); per un approccio affine cfr. pure: ordinanza 18 aprile 1997, n. 103, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1022; sentenza 23 dicembre 1997, n. 433, *ivi*, p. 3870; sentenza 16 luglio 2004, n. 231, in *Rivista*, 2004, p. 1133.

(13) Sentenza 5 febbraio 1998, n. 10, in *Giur. cost.*, 1998, p. 52 s.

3. *L'obbligo internazionale di promuovere l'impiego del mezzo radiotelevisivo da parte delle minoranze nazionali e la competenza in proposito assegnata alle Regioni*

In base all'art. 5 della Convenzione-quadro del 1995, le Parti si impegnano a promuovere le condizioni necessarie affinché gli individui appartenenti a minoranze nazionali mantengano e sviluppino la propria cultura. L'art. 9 della Convenzione obbliga gli Stati parti ad assicurare alle minoranze nazionali l'accesso ai media senza discriminazione ovvero a non ostacolare la creazione da parte loro di propri media. Ma è soprattutto l'art. 11 della Carta regionale delle lingue regionali e minoritarie a disporre una vasta ed articolata disciplina afferente al modo in cui le autorità degli Stati parti debbano orientare il servizio pubblico radiotelevisivo – ovvero l'esecuzione di tale servizio da parte di un operatore radio-televisivo – in modo da favorirne l'utilizzazione come canale espressivo di gruppi linguistici minoritari. I criteri utilizzabili in proposito sono differenti e suscettibili di applicazione differenziata “according to the situation of each language” come anche al grado di competenze proprie del “pubblico potere” in relazione alla regolamentazione e gestione del sistema radiotelevisivo. Si va perciò dalla misura “massima” di istituire un canale radiotelevisivo nella lingua regionale (art. 11, 1° comma, lett. a), punto i) alla semplice facilitazione di una programmazione tesa ad assicurare trasmissioni regolari nella lingua minoritaria (art. 11, 1° comma, lett. c), punto ii). L'art. 11, 2° comma, della Carta prevede altresì l'obbligo per le Parti contraenti di assicurare la ricezione di programmi radio-televisivi provenienti da paesi vicini se trasmessi in una lingua identica o simile a quella della propria lingua minoritaria.

L'art. 12 della legge n. 482/1999 individua i criteri attraverso cui debba definirsi questa attività promozionale all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo. In proposito si rinvia anzitutto alla convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di modo che le parti del contratto di servizio si impegnano ad assicurarvi

le “condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza”. Il d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, con il quale si è emanato il regolamento di attuazione della legge n. 482, ne ripropone norme e principi, compresa la funzione del contratto di servizio di individuare “il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie” (art. 11). In quanto il decreto ha portata generale, esso conferma la valenza espansiva dei principi della Carta rispetto all’intero sistema costituzionale, anche se il relativo processo di attuazione viene rimesso allo strumento del tutto peculiare del contratto di servizio.

Il contratto sottoscritto il 23 gennaio 2003 riprendeva questa indicazione all’art. 12, stabilendo l’impegno della RAI a valorizzare e promuovere “le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni e le Università” (1° comma). Si ha così conferma della funzione che la giurisprudenza costituzionale riconosce alla società concessionaria del servizio pubblico, di svolgere una funzione di “promozione culturale”, assicurando “l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali” ⁽¹⁴⁾.

Centrale in ogni caso resta la posizione delle Regioni, in quanto lo stesso art. 12, 2° comma, della legge n. 482/1999 permetteva loro di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria, oltre che con emittenti locali. E difatti l’art. 12, 2° comma, del contratto di servizio del 2003 richiama tale opportunità, stabilendo che l’onere finanziario per una programmazione così mirata sia in tutto o in parte a carico delle Regioni e delle Province autonome. Questa disciplina non ha peraltro subito modifiche per effetto della “legge Gasparri” (3 maggio 2004, n. 112), la quale proprio sul punto in esame rinvia alle disciplina dinanzi esaminata (art. 7, 1° comma).

(14) Sentenza 26 giugno 2002, n. 284, in *Giur. cost.*, 2002, p. 2060.

Dal quadro normativo descritto si evince che le Regioni sono nella sostanza i titolari del processo di attuazione del principio promozionale – tanto costituzionale che internazionale – di salvaguardare il pluralismo culturale del paese in specie con riferimento ai gruppi linguistici minoritari. Ciò trova ragione nel radicamento territoriale dei gruppi medesimi e nella più idonea collocazione “funzionale” delle Regioni di consentire loro un (più agevole) accesso al mezzo radiotelevisivo nell’ambito territoriale proprio di questi gruppi.

Il criterio così delineato dalla legislazione ordinaria e relativa disciplina di attuazione riflette peraltro un riparto delle competenze tra Stato e Regioni che sembra ricalcare il modello delineato dalla ulteriore novella costituzionale. Come è noto, il riformato art. 117, 2° comma, lett. *s-ter*), assegna allo Stato la competenza legislativa a definire le coordinate di fondo del c.d. “ordinamento della comunicazione” mentre l’art. 117, 3° comma, riformato riconosce alle Regioni la competenza legislativa concorrente, in cui rientra la disciplina dell’emittenza in ambito regionale. Tale soluzione è congrua con la possibilità per le Regioni di utilizzare la propria competenza in materia secondo finalità promozionali, rendendo il servizio pubblico direttamente accessibile o fruibile da parte di gruppi linguistici minoritari per manifestare la propria identità culturale.

4. *L’insufficiente azione regionale al riguardo*

La prassi attuativa evidenzia una differenza assai pronunciata tra gruppi linguistici minoritari particolarmente tutelati ed altri che non lo sono affatto.

Senz’altro elevato è il grado di tutela assicurato dalla Regione Trentino-Alto Adige, che riserva particolare attenzione “alla diffusione di programmi radiotelevisivi in lingua italiana, tedesca e ladina” (art. 2, 1° comma, lett. *j*) del testo unificato delle leggi inerenti alla promozione dell’integrazione europea e allo svolgimento di particolari attività di interesse regionale:

d.P.G.R., 23 giugno 1997, n. 8/L). In forza di quanto disposto nell'art. 12 della legge n. 482/1999 e relativo regolamento di attuazione nonché con espresso riferimento ai principi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, la Giunta regionale ha stabilito con deliberazione n. 363 del 14 dicembre 2005 un significativo impegno di spesa per l'anno 2005, per favorire "la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in lingua minoritaria (ladino, mocheno e cimbri) e di assicurare contestualmente la ricezione di programmi nella stessa lingua minoritaria o in una a questa simile".

Con apposita legge dello Stato (n. 38/2001) si è provveduto, come già ricordato, a disporre una specifica tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia. Mancano in tale strumento apposite indicazioni con riferimento al servizio radiotelevisivo. È solo previsto all'art. 8 il diritto della minoranza slovena all'uso della propria lingua con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio regionale, diritto da disciplinare "mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili" (commi 1 e 5). In questo modo si ripropone l'esigenza di un confronto tra RAI e autorità locali o regionali secondo il modello "comune" tracciato dall'art. 12 della legge n. 482/1999.

A ben vedere il quadro complessivo delle iniziative regionali è assai scarno, a dispetto di quelle disposizioni statutarie che pur prefigurano tra i compiti delle Regioni la tutela delle proprie minoranze culturali, anche espressamente menzionate⁽¹⁵⁾. La circostanza che l'obbligo di tutela dell'identità culturale dei gruppi minoritari abbia natura promozionale sul piano costituzionale, internazionale e della stessa legislazione "generale" dello Stato non significa che esso sia privo di qualunque valenza

(15) L'art. 40-*bis* dello Statuto della Valle d'Aosta richiama la tutela della minoranza di lingua tedesca, l'art. 56 dello Statuto della Calabria quella delle minoranze "storiche" greche ed albanesi. Taluni statuti fanno genericamente riferimento alla tutela del patrimonio linguistico costituito da gruppi minoritari: art. 4 dello Statuto del Molise, art. 4 dello Statuto della Puglia, art. 9, 11° comma, dello Statuto della Campania.

precettiva. In specie, la Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela delle minoranze linguistiche sancita dall'art. 6 Cost. si saldi con altri principi "supremi" della Costituzione: "il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 Cost., il quale, nel 1° comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel 2° comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie" (16). Ne sono espressione coerente una serie di prescrizioni promozionali in tal senso. In forza dell'art. 12, 5° comma, del contratto di servizio della RAI, questa si impegna "ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza". In ogni caso, l'art. 12, 3° comma, della legge n. 482/1999 sancisce la competenza dell'Autorità garante delle comunicazioni di assicurare tale tutela, in rispetto delle competenze generali che a questo organismo sono state assegnate in base all'art. 1, 6° comma, lett. b), n. 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha provveduto alla relativa istituzione (17). Nei fatti questo compito non è stato osservato, poiché solo limitati gruppi linguistici minoritari sono nella condizione di poter accedere ad un mezzo radiotelevisivo provvisto di programmi culturali corrispondenti o simili.

Indubbiamente la mancata attivazione di molte Regioni costituisce il motivo fondamentale per cui l'intero meccanismo promozionale si è arenato. Resta così sostanzialmente inosservato l'art. 6 Cost. nella parte in cui la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche nazionali non trova tuttora

(16) Sentenza 29 gennaio 1996, n. 15, in *Giur. cost.*, 1996, p. 147.

(17) In base a questa disposizione, l'Autorità garante "vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa".

adeguato riscontro nell'ordinamento della comunicazione. La circostanza che l'Italia non sia parte della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie le evita una condizione di inadempienza di specifici obblighi internazionali attinenti all'impiego del mezzo radiotelevisivo come espressione di una "identità culturale" della minoranza linguistica nazionale. Tuttavia la insufficiente promozione di tale identità resta pur sempre rilevante in relazione alle pur generiche espressioni del Patto sui diritti civili e politici oltre che della Convenzione-quadro del 1995: in quanto le misure realizzate a favore di talune lingue minoritarie non siano coperte da specifici obblighi internazionali, esse verrebbero in considerazione quale forma di attuazione della tutela generale prefigurata nei due strumenti per ogni minoranza nazionale. Ma in questo caso mal si giustificherebbe sul piano internazionale la disparità di trattamento rispetto a minoranze linguistiche non altrettanto tutelate.

In definitiva, lo squilibrio che al momento si evidenzia nel processo di attuazione dell'obbligo di promuovere la tutela delle minoranze linguistiche è suscettibile di una duplice censura: costituzionale e internazionale. Si deve pertanto dubitare della soluzione scelta con la legge n. 448/1999 di decentrare la realizzazione dell'obbligo promozionale ed investire l'Autorità garante delle funzioni di controllo e di impulso. La scarsa sensibilità mostrata dalle Regioni e dalla stessa Autorità garante evidenzia un punto di debolezza dell'ordinamento della comunicazione che può essere risolto solo riconoscendo la rilevanza costituzionale dell'inadempienza riscontrata e dunque legittimando interventi sostitutivi dello Stato. Essi troverebbero giustificazione certamente sul piano costituzionale in quanto sussisterebbe la necessità di assicurare "la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili". Questa formula, sancita tanto nella prima che nella seconda novella dell'art. 120 Cost., sarebbe legittimamente invocabile per assicurare, a norma di quanto dispone lo stesso art. 6 Cost., una parità minima di trattamento tra le varie minoranze linguistiche nell'impiego del mezzo radiotelevisivo come "veicolo" della

propria identità culturale. Ma non si potrebbe neppure trascurare il ruolo propulsivo dello Stato centrale nel fare in modo che l'obbligo promozionale sancito a livello internazionale trovi un congruo riscontro rispetto a tutte le minoranze nazionali, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale in una o in un'altra Regione.